

Impianti di videosorveglianza

L'installazione di **telecamere di sorveglianza** sul posto di lavoro è uno dei temi più delicati e interessanti in ambito Privacy, perché si colloca a metà strada tra la tutela dei beni e dei dati aziendali (e la protezione dei dipendenti) e la **tutela della privacy del personale ripreso**.

In realtà le regole che definiscono la possibilità di **installare telecamere sul posto di lavoro**, la modalità con cui riprendere i dipendenti, le misure e le procedure da adottare parlano chiaro e vanno seguite alla lettera.

In sostanza, **per poter installare una o più telecamere sul posto di lavoro per la videosorveglianza bisogna:**

Informare i lavoratori interessati fornendo loro un'**informativa privacy comprensiva di consenso**;

- **Nominare un responsabile** alla gestione dei dati registrati;
- Posizionare le telecamere **nelle zone a rischio** evitando di riprendere in maniera unidirezionale i lavoratori;
- **Affiggere dei cartelli visibili** che informino i dipendenti ed eventuali clienti, ospiti o visitatori della presenza dell'impianto di sicurezza;
- Conservare le immagini per un **tempo massimo di 24-48 ore (salvo rarissime eccezioni)**.

Se le videocamere riprendono direttamente uno o più dipendenti mentre lavorano è necessario **ottenere preventivamente un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o con la DPL (Direzione Provinciale del Lavoro) o DTL (Direzione Territoriale del Lavoro)**. Inoltre, le telecamere in ufficio NON possono inquadrare bagni e spogliatoi o i corridoi antistanti questi due locali. In ogni caso, le videocamere NON possono essere installate con lo scopo di monitorare o controllare i lavoratori, ma **il loro utilizzo DEVE essere giustificato ai fini della tutela dei beni aziendali o per la protezione del personale**. È infatti illecito il trattamento di dati personali effettuato mediante telecamere di sorveglianza in assenza delle garanzie previste dall'art. 4, comma 2, l. n. 300/1970 per il quale l'uso di impianti e di apparecchiature di controllo "che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti". Distinti saluti.